

PLUS

Ufficio per la Programmazione
e la Gestione associata dei servizi alla Persona

Distretto di Sanluri

Avviso Pubblico - Manifestazione d'interesse

PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2012"(HCP 2012)
Progetti Innovativi e Sperimentali di Assistenza Domiciliare
promossi dall'INPS - Gestione ex Inpdap



AVVISO PUBBLICO - MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO FORNITORI PER L'EROGAZIONE DI "PRESTAZIONI INTEGRATIVE" HCP 2012 DI ASSISTENZA DOMICILIARE QUALIFICATA, SOLLIEVO, ACCOMPAGNAMENTO E TRASPORTO, CENTRO DIURNO -

Premessa

Il Comune di Sanluri, in qualità di comune capofila Plus Distretto di Sanluri, è Soggetto Proponente e gestore di “Home Care Premium 2012 -Progetti Innovativi e Sperimentali di Assistenza Domiciliare promossi dall’INPS - *Gestione ex Inpdap*, rivolto ai dipendenti o ex dipendenti pubblici e loro familiari di primo grado in condizioni non autosufficienza.

Il presente avviso viene indetto nel rispetto degli artt.45, 125 comma 12 D.lgs n°163/2006; in conformità all’art.6 comma 20 del Regolamento comunale per l’affidamento di lavori, forniture e di servizi in economia Approvato con Deliberazione C.C. n° 63 del 20.08.2007

1)Prestazioni previste:

Il progetto prevede che il Plus Distretto di Sanluri eroghi ai soggetti beneficiari che ne hanno necessità, all’interno di un programma socio assistenziale personalizzato, alcune prestazioni socio- assistenziali c.d. “integrative” (artt. 13 e 14 del Regolamento di Adesione al Progetto Home care premium 2012, www.inps.it) che consistono in interventi di Assistenza domiciliare qualificata alla persona, Sollievo, Accompagnamento e trasporto, Centro diurno, così come di seguito specificati:

- OSS / Educatori Professionali: l’eventuale intervento socio assistenziale specialistico da parte di Operatori Socio Assistenziali, a domicilio, di natura NON sanitaria, indicati dall’ente aderente (anche per prevenzione e rallentamento alla degenerazione del livello di Non autosufficienza). Nel caso di minori, l’eventuale intervento di Educatori Professionali;
- Sollievo: l’eventuale intervento di sollievo domiciliare, anche per sostituzioni temporanee degli ordinari care givers (familiari, assistente familiare, etc)
- Servizi di Accompagnamento/Trasporto: eventuali servizi di accompagnamento/trasporto per specifici e particolari eventi (visite mediche, accesso al centro diurno, etc.);
- Centro diurno: l’eventuale intervento socio assistenziale, di natura NON sanitaria, di potenziamento delle abilità (nel caso di giovani minori) e di prevenzione e rallentamento alla degenerazione del livello di Non autosufficienza o interventi di sollievo (nel caso di soggetti adulti anche anziani), da svolgersi presso un centro diurno

Il presente avviso viene indetto nel rispetto degli artt.45, 125 comma 12 D.lgs n° 163/2006; in conformità all’art.6 comma 20 del Regolamento comunale per l’affidamento di lavori, forniture e di servizi in economia Approvato con Deliberazione C.C. n° 63 del 20.08.2007

2)Destinatari

I soggetti beneficiari degli interventi, residenti nel territorio del Distretto di Sanluri, sono adulti e anziani in stato di fragilità e in condizioni di non autosufficienza, minori con disabilità certificata ai sensi della L. n. 104/92, art.3.comma 3.

3) Oggetto dell'avviso

Con il presente avviso si invitano tutti i soggetti in possesso dei requisiti previsti nelle condizioni di partecipazione, di cui al punto 4, ad esprimere il proprio interesse ad essere inseriti in un elenco fornitori per l'erogazione delle prestazioni descritte al punto 1.

Pertanto si precisa che la partecipazione al presente avviso equivale alla disponibilità della ditta a erogare i servizi secondo la quantità e le modalità previste nello stesso ai punti 5 e 6.

L'Ufficio si riserva di attuare ulteriori forme di consultazione degli operatori economici interessati al fine di garantire l'individuazione di fornitori che assicurino i migliori servizi in termini di qualità ed economicità degli stessi.

4) Condizioni di partecipazione

4.1) Soggetti ammessi

Sono ammessi a partecipare al presente avviso i soggetti indicati all'articolo 34 comma 1 D.Lgs.163/06 e ss.mm.ii

Il possesso dei seguenti requisiti deve essere attestato per mezzo di dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del DPR n° 445/2000.

Al fine di procedere con i necessari controlli previsti dalla normativa vigente, ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. n° 163/2006 le imprese interessate, dovranno dichiarare:

a) Iscrizione al Registro imprese tenuto dalla camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura per le attività oggetto del presente avviso, con l'indicazione di:

- il numero di iscrizione/codice fiscale al registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura, la sede della C.C.I.A.A.,
- il numero di Repertorio Economico Amministrativo,
- la descrizione dell'attività risultante dal registro;

b) I dati identificativi relativi a tutti i soggetti in possesso della legale rappresentanza e, se esistenti, dei direttori tecnici dell'impresa al momento della presentazione nonché dei cessati negli ultimi 3 anni;

Se trattasi di cooperative:

c) Iscrizione al Registro Regionale delle Cooperative sociali di cui all'art. 2 della L.R. n° 16/97 (tale requisito è richiesto solo per le Cooperative Sociali e loro Consorzi, costituite ai sensi della L. n° 381/91 e della L.R. n° 16/97), con l'indicazione del numero, sezione e categoria di iscrizione. Per le Cooperative sociali e i loro raggruppamenti o consorzi aventi sede legale nel territorio di altre Regioni o paesi stranieri che non hanno ancora istituito l'albo regionale previsto dalla L. n° 381/1991, è necessario documentare il possesso dei requisiti che consentirebbero l'iscrizione all'albo regionale della Sardegna;

d) Iscrizione all'Albo delle Società Cooperative tenuto dal Ministero delle Attività Produttive D.M. 23.06.2004 (solo per le cooperative sociali);

Tutte le imprese partecipanti dovranno altresì provare:

e) Insussistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento previste dall'art. 38 del D.Lgs. n°163/2006, che dovrà essere documentata per ogni soggetto interessato, come specificatamente indicato nel medesimo art. 38 riportato per estratto nelle note a fine documento;

f) Essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili così come previsto dall'art. 17 della legge 12.03.99 n°68. L'attestazione del requisito dovrà altresì indicare:

- L'indirizzo dell'Ufficio competente INPS e il numero di Matricola INPS;
- Il numero posizione assicurativa Territoriale INAIL;
- L'indirizzo dell'Ufficio provinciale competente al quale rivolgersi per la verifica del rispetto della L. n°68/99;
- che l'impresa stessa è in regola con i versamenti previdenziali;

g) Per le imprese straniere: documentare la regolarità della posizione previdenziale e assicurativa, conforme alla normativa del paese di appartenenza;

h) Tassativo rispetto del contratto collettivo di lavoro nazionale e, se esistenti, degli integrativi territoriali e/o aziendali, delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. n°81/2008, nonché di tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci;

i) Di non essersi avvalsi del piano individuale di emersione di cui all'art. 1-bis della L. n°383/2001 oppure di essersi avvalsi del piano individuale di emersione di cui all'art. 1-bis della L. n°383/2001 con conclusione del periodo di emersione.

j) Per quanto riguarda attività analoghe svolte per Enti Pubblici l'Impresa non deve essere mai stata soggetta a risoluzioni o interruzioni di contratti causati da inadempienze del proprio operato o da inadempienze contrattuali. Tale requisito deve essere dichiarato a mezzo di autocertificazione specificando il tipo di servizio svolto, la durata e l'esito positivo dell'incarico.

4.2) Requisiti di idoneità professionale (art. 42 D. Lgs. n. 163/2006; art. 28 L.R. 05/2007)

- a) I soggetti interessati al presente avviso devono possedere almeno 18 mesi di esperienza in servizi analoghi per tipologia a quelli indicati al punto 1 per conto di Enti pubblici. Tale requisito dovrà essere dichiarato a mezzo di autocertificazione specificando il tipo di servizio svolto, la durata e l'esito positivo dell'incarico (sarà cura dell'ufficio procedere alle eventuali verifiche, ai sensi delle nuove disposizioni dettate dall'art. 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183).
- b) Disponibilità di operatori adeguati alle esigenze dei servizi richiesti. In particolare dovranno essere assicurate le seguenti figure professionali: Operatori ADEST, OSS, Educatori professionali, con esperienza di almeno 12 mesi
- c) Disponibilità di adeguato mezzo di trasporto idoneo a trasportare persone

d) Possesso della certificazione di qualità ISO 9001 o ISO 9004. (La dove non presente, la ditta si deve impegnare ad ottenerla entro sei mesi dall' eventuale inizio del rapporto di collaborazione)

I requisiti sopra elencati devono sussistere al momento della manifestazione d'interesse e persistere per tutta la durata dell'eventuale rapporto di collaborazione.

4.3)Requisiti economico-finanziari:

La ditta partecipante dovrà:

- Indicare il nominativo di almeno un Istituto di Credito presso il quale poter verificare che la ditta ha sempre fatto fronte ai suoi impegni con regolarità e puntualità (Rif. D. Lgs. n.163/2006 Art. 41 comma 4, ultimo capoverso)
- Dimostrare di avere il bilancio in attivo o almeno in pareggio.

5. Costo

L'importo presunto complessivo del valore degli affidamenti è dato dal volume delle prestazioni Integrative previste nell'ambito del progetto HCP 2012, per la durata di un'annualità nel periodo 2013/2014, come da schema seguente suddiviso per Comuni del Distretto del Plus Sanluri nei quali sono residenti gli utenti beneficiari.

COMUNI	Numero ore di Assistenza domiciliare qualificata /sollievo da erogare	Costo complessivo per servizi di Accompagnamento e trasporto	Costo complessivo per frequenza Centro diurno	Numero dei Beneficiari
Barumini	1602	€ 6090	-	12
Collinas	119	-	-	1
Furtei	130	€ 5040	-	3
Genuri	-	-	-	1
Gesturi	642	-	-	4
Las Plassas	140	-	-	1
Lunamatrona	167	-	-	1
Pauli Arbarei	173	-	-	1
Samassi	1235	€ 1756	-	9
Sanluri	1655	€ 8190	-	17
Segariu	492	€1546	€1554	5
Serramanna	762	-	-	5
Serrenti	-	-	-	-
Setzu	167	-	-	1
Siddi	156	-	-	1
Tuili	-	-	-	-
Turri	297	-	€3099	4
Ussaramanna	-	-	-	-
Villamar	1070	€5670	-	9
Villanovaforru	-	-	-	-
Villanovafranca	324	-	-	2

* Il numero di ore delle prestazioni potrà subire delle modifiche nel corso dell'anno di riferimento in base a eventuale ampliamento del progetto, rinunce o alla rimodulazione dei piani socio

assistenziali già redatti. Pertanto, è possibile che anche nei Comuni nei quali attualmente non è previsto alcun intervento si presenti la necessità di attivarli.

6. Tariffario

- a) Assistenza qualificata e sollievo:
La tariffa oraria prevista è stabilita in euro 18,50.
- b) Accompagnamento e trasporto:
 - solo trasporto: rimborso di 1/5 del costo della benzina per litro a Km (come previsto dall'art. 8 della legge 26 luglio 1978, n. 417)
 - trasporto con accompagnamento a cura di un operatore della ditta: rimborso di 1/5 di 1 litro del costo della benzina per Km percorso più il costo dell'operatore pari a euro 18,50 all'ora.
- c) Centro diurno: ogni ditta dovrà indicare la tariffa in vigore per l'accesso al proprio centro diurno operativo presso i comuni del Distretto di Sanluri in modalità di frequenza intera giornata (presumibilmente h 8.00/20.00), in modalità mezza giornata (presumibilmente h. 8.00/14.00)

Ogni ditta interessata dovrà specificare in quali comuni è interessata a operare e quali prestazioni di cui al punto 1, si rende disponibile ad erogare.

Trattamento dei dati personali

In relazione alle disposizioni del D.Lgs n° 196/2003, i dati personali della ditta partecipante saranno conservati nelle banche dati dell'Ente, quale titolare del trattamento. I dati stessi non saranno comunicati ad altri soggetti, se non in ottemperanza ad obblighi di legge e in accoglimento di richieste di accesso agli atti del procedimento, espresse dagli interessati ai sensi della L. n° 241/90.

La ditta e tutto il personale incaricato del servizio si impegnano ad osservare la piena riservatezza su nominativi, informazioni, documenti conoscenze o altri elementi eventualmente forniti dall'Amministrazione.

All'avvio del Servizio la Ditta dovrà comunicare il nominativo del responsabile del trattamento dei dati sensibili ai sensi del D.Lgs n° 196/2003 e ss.mm.ii. e del personale della ditta che materialmente ha accesso ai dati sensibili, dando atto che l'attività di trattamento dei dati avverrà sotto la diretta sorveglianza e le indicazioni stabilite dall'Ente.

Modalità di partecipazione:

La manifestazione d'interesse all'avviso deve essere espressa attraverso la presentazione di idonea domanda compilata secondo il fac simile allegato, debitamente sottoscritta, dal rappresentante legale e pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune di Sanluri - Via Carlo Felice n. 201 - 09025 Sanluri (VS), a pena di esclusione entro le ore 13.00 del giorno 17.12.2013, secondo una delle seguenti modalità:

1. Presentandola direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune di Sanluri sito in via Carlo Felice 201, aperto tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 10.30 alle 13.00 e il mercoledì pomeriggio dalle 16.00 alle 18.00;
2. Tramite fax al n. 0709301709
3. Tramite P.E.C. inviandola al seguente indirizzo di Posta Certificata del Comune: protocollo@pec.comune.sanluri.vs.it inviata entro le ore 13.00 del giorno 17.12.2013

Il presente avviso è da intendersi non vincolante per l'Amministrazione Comunale e esclusivamente finalizzato alla raccolta di manifestazioni di interesse da parte delle ditte per la formazione di un elenco dei fornitori che verrà aggiornato con cadenza annuale.

Le ditte inserite nell'elenco sono tenute a dare comunicazione tempestiva circa la eventuale variazione dei dati trasmessi.

La cancellazione dal suddetto elenco potrà essere disposta per i seguenti motivi:

1. perdita anche di uno solo dei requisiti richiesti per l'iscrizione
2. gravi irregolarità e negligenza nell'esecuzione delle prestazioni
3. irregolarità negli adempimenti contributivi, previdenziali o relativi al pagamento delle imposte e tasse
4. fornitura di prestazioni con standard qualitativi o tecnici inferiori a quelli richiesti
5. la ditta non adempia all'obbligo di tempestiva comunicazione di ogni variazione relativa alle dichiarazioni/documentazioni presentate in ordine alla propria qualificazione

Tutte le successive comunicazioni con le imprese partecipanti alla presente manifestazione avverranno esclusivamente tramite email, Fax o tramite posta elettronica certificata (pec) comunicate con l'istanza di partecipazione.

INFORMAZIONI E MODULISTICA

Per richiedere informazioni e ritirare la modulistica rivolgersi a:

Sportello Sociale Distrettuale D'informazione e Consulenza per "L'Assistenza Familiare" :

Via A.R. Villasanta n. 17, 09025 Sanluri (VS)

Tel 070 9383309 Fax 070 9301709

Indirizzo e-mail sportellosanluri@gmail.com

Ufficio di Piano PLUS Sanluri

Via Castello n. 7, 09025 Sanluri (VS)

Tel 070 9348415 Fax 070 9301709

Indirizzo e-mail ufficiodipianosanluri@gmail.com

L'avviso e la modulistica sono integralmente scaricabili dal sito web del Comune di Sanluri all'indirizzo www.comune.sanluri.vs.it

NOTE:

**Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163
"Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione
delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE"**

estratto dell'Art. 38.

Requisiti di ordine generale

(art. 45, direttiva 2004/18; art. 75, d.P.R. n° 554/1999; art. 17, d.P.R. n. 34/2000)

1. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, né possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti:

a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

b) nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore

tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società;

c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;

d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;

f) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;

g) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;

h) nei cui confronti, ai sensi del comma 1-ter, risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti;

i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;

l) che non presentino la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, salvo il disposto del comma 2;

m) nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248.

m-bis) nei cui confronti, ai sensi dell'articolo 40, comma 9-quater, risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA.

m-ter) di cui alla precedente lettera b) che pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve

emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'Autorità di cui all'articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio.

m-quater) che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

1-bis. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario", limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento, o finanziario.

1-ter. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1, lettera h), per un periodo di un anno, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

2. Il candidato o il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui indica tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione. Ai fini del comma 1, lettera c), il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione. Ai fini del comma 1, lettera g), si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all'importo di cui all'articolo 48 bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Ai fini del comma 1, lettera i), si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266; i soggetti di cui all'articolo 47, comma 1, dimostrano, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, il possesso degli stessi requisiti prescritti per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva. Ai fini del comma 1, lettera m-quater), il concorrente allega, alternativamente:

a) la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;

b) la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'

articolo 2359 del codice civile , e di aver formulato l'offerta autonomamente; c) la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all' articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente. Nelle ipotesi di cui alle lettere a), b) e c), la stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.

3. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al presente articolo, si applica l'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; resta fermo, per l'affidatario, l'obbligo di presentare la certificazione di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266 e di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e successive modificazioni e integrazioni. In sede di verifica delle dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 le stazioni appaltanti chiedono al competente ufficio del casellario giudiziale, relativamente ai candidati o ai concorrenti, i certificati del casellario giudiziale di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, oppure le visure di cui all'articolo 33, comma 1, del medesimo decreto n. 313 del 2002.

4. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al presente articolo, nei confronti di candidati o concorrenti non stabiliti in Italia, le stazioni appaltanti chiedono se del caso ai candidati o ai concorrenti di fornire i necessari documenti probatori, e possono altresì chiedere la cooperazione delle autorità competenti.

5. Se nessun documento o certificato è rilasciato da altro Stato dell'Unione Europea, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dall'interessato innanzi a un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o di provenienza.